

N. R.G. 80/25



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

<b>dott. Vincenzo Domenico Scibetta</b>	<b>- Presidente</b>
<b>dott. Luca Fuzio</b>	<b>- Giudice estensore</b>
<b>dott. Luca Verzeni</b>	<b>- Giudice</b>

nel procedimento n. **80/2025** p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso da

**LA ROSA FRANCESCA** nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_

e ivi residente in Via \_\_\_\_\_

assistita, rappresentata e difesa dall'avv. \_\_\_\_\_ del Foro di Bergamo ed  
elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_

**- ricorrente -**

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

**Oggetto:** apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso depositato in data 26.02.2025 da **LA ROSA FRANCESCA**,  
nata il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ e ivi residente in \_\_\_\_\_  
per l'apertura della liquidazione controllata del suo  
patrimonio;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art 27, co. 2 CCII*, atteso che  
la ricorrente è residente in Bergamo e quindi il centro dei suoi interessi principali è  
collocato nel Comune sede dell'intestato Tribunale;





per tutte le considerazioni esposte, escluse tutte le voci di spesa mensile non giustificate (e non giustificabili allo stato), l'importo delle spese mensili necessarie al sostentamento della sig. LA ROSA può essere stimato approssimativamente in euro

mensili, e ciò consente di ritenere doveroso che la stessa ponga a disposizione dei creditori l'importo mensile di euro                      per 36 mensilità;

ritenuto in ogni caso che nella liquidazione controllata vada incluso per intero anche l'importo relativo alle tredicesime mensilità conseguite;

osservato infine che, ai sensi dell'art. 6 CCII, gli unici crediti aventi natura prededucibile sono quelli vantati dall'O.C.C. e dal liquidatore, e che i compensi riconoscibili ai professionisti andranno necessariamente limitati alla misura prevista dal DM 147/2022 sui compensi professionali relativi ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento, stante la identità di funzione svolta dalla procedura di liquidazione controllata, con le riduzioni di legge;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv.                      sulle cui gravi lacune si è detto, il quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente ed ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

ritenuto che alla luce delle gravi lacune riscontrate si imponga la nomina di liquidatore diverso dal sopra indicato gestore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti, alle condizioni come variate nel presente decreto, per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente

### P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di **LA ROSA FRANCESCA**                      , nata il                      a

e ivi residente in

nomina Giudice Delegato il dott. Luca Fuzio;

nomina liquidatore la dott.ssa Linda Grigis, con studio in Bergamo, via Giuseppe Verdi n. 11;

ordina al ricorrente di depositare entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza l'elenco dei creditori;



assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;

ordina al ricorrente e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito mensile della ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro                      con obbligo della ricorrente di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite, nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura, ivi incluse per intero le tredicesime mensilità, con la precisazione che eventuali modifiche dell'importo potranno essere valutate solo in caso di mutamento della situazione attuale e dietro presentazione di apposita istanza;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di Francesca La Rosa;

dispone che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda alla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;



- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII; dispone che ogni sei mesi il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC; dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Bergamo.  
Manda alla cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Così deciso in Bergamo, in camera di consiglio, in data 02.07.2025.

Il Giudice estensore  
dott. Luca Fuzio

Il Presidente  
dott. Vincenzo Domenico Scibetta

